

**Credito ai consumatori - Asserita usurarietà potenziale – Sommatoria di interessi corrispettivi e interessi moratori – Fattispecie (cod. civ. art. 1224)**

**Ai fini del calcolo del TEG vanno esclusi sia la penale di estinzione anticipata sia gli interessi moratori, dato che anch'essi hanno natura giuridica di penale e sono dovuti solo nell'eventualità di un inadempimento da parte del cliente. (FP)**

**FATTO**

La parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro lamentando il superamento del tasso soglia usurario con riferimento al finanziamento contratto con l'intermediario in data 12/11/2014 ed, in particolare: “- in caso di applicazione di estinzione anticipata alla rata 7 il TEG ammonterebbe al 33,7573%, ben maggiore del tasso soglia del 19,150%; - in caso di applicazione su ogni singola rata della clausola per il recupero stragiudiziale fino al 20%, si genera un ISC del 21,4683% maggiore della soglia del 19,150%”, allegando una perizia econometrica del 10/01/2017.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato ed eccependo innanzitutto che, in sede di sottoscrizione del contratto di prestito personale, il ricorrente ha preventivamente preso visione e dunque accettato con la propria sottoscrizione tutte le condizioni economiche del finanziamento, come riportate nel modulo SECCI ed, in particolare, nel “prospetto delle condizioni finanziarie”.

Fa presente, inoltre, che il suddetto prestito è ancora in corso di ammortamento e non si è verificata alcuna estinzione anticipata.

L'intermediario sostiene che, da un'analisi della documentazione acclusa da parte ricorrente, questi sembrerebbe sommare il TAEG con gli interessi di mora e gli altri oneri assimilabili, nonché la penale per estinzione anticipata; tale operazione di calcolo effettuata da controparte risulterebbe errata in quanto prevede la somma di entità eterogenee che rispondono ad esigenze diverse.

Con particolare riferimento alla penale per estinzione anticipata, ne rappresenta la natura di “evento accidentale”, non ricollegabile all'erogazione del credito, per cui sostiene come corretta la sua esclusione dal calcolo del TEG.

Con riguardo agli interessi di mora e agli altri oneri assimilabili, precisa che gli stessi sono sempre sostitutivi degli interessi corrispettivi applicati al finanziamento, per cui non sarebbe possibile sommare le due tipologie di interessi ai fini della valutazione circa l'usurarietà del finanziamento.

L'intermediario, per quanto esposto, conferma dunque la legittimità del TEG applicato al prestito personale in oggetto, pari al 14,20% e perciò inferiore al tasso soglia per la categoria di operazioni di “prestiti personali” relativo all'ultimo trimestre dell'anno 2014, pari al 19,150%.

**DIRITTO**

La controversia verte sulla contestazione della presunta usurarietà del finanziamento stipulato dalla parte ricorrente, con riferimento all'asserito superamento del tasso-soglia per l'ipotesi di estinzione anticipata e per il caso di ritardato pagamento.

Appare in primo luogo opportuno evidenziare che, secondo quanto sostenuto dall'intermediario nelle proprie controdeduzioni e non contestato dal ricorrente (il quale fa riferimento a “rimanenti 50 rate”

ma nulla dice in merito alla anticipata estinzione), il finanziamento risulta in regolare ammortamento, per cui non si è verificata un'ipotesi di estinzione anticipata, né dalla documentazione acclusa dalle parti consta che vi sia stata un'applicazione del tasso moratorio o degli altri oneri previsti in caso di ritardato pagamento.

Il ricorso risulta dunque già di per se non accoglibile, secondo i pacifici orientamenti di questo Arbitro, necessitando che le ipotesi che conducano all'eventuale usurarietà si realizzino e non siano meramente configurate come potenziali.

Peraltro, con riferimento all'ipotesi di estinzione anticipata, il modulo SECCI prevede un indennizzo massimo dell'1% o dello 0,50% dell'importo rimborsato, a seconda della durata residua del contratto.

Secondo quanto riferito dalla parte ricorrente, in caso di applicazione di estinzione anticipata (ad esempio alla settima rata) il TEG ammonterebbe al 33,7573%. Tuttavia, neppure dalla perizia econometrica allegata si evince il criterio di calcolo sulla base del quale il ricorrente fonda le proprie contestazioni.

Al riguardo, l'orientamento consolidato dei Collegi ABF e della giurisprudenza di merito è nel senso della irrilevanza della penale di estinzione anticipata ai fini del calcolo del TEG, in quanto le Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio emanate dalla Banca d'Italia prevedono, al punto C4, che "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica".

Anche con riferimento all'ipotesi di ritardato pagamento, il modulo SECCI prevede costi distinti per il caso semplici ritardi di pagamento e per quello di decadenza dal beneficio del termine: in tale ultima evenienza è applicato, tra l'altro, un tasso di mora dell'1% calcolato sul debito residuo. Secondo quanto riferito dalla parte ricorrente, in caso di applicazione su ogni singola rata della clausola per il recupero stragiudiziale fino al 20%, si genererebbe un ISC del 21,4683%.

A prescindere dall'erroneo riferimento all'ISC (laddove, invece, il calcolo relativo alla usurarietà andrebbe operato sul TEG), anche in tal caso non si evince il criterio di calcolo sulla base del quale il ricorrente fonda le proprie contestazioni. Nella perizia econometrica allegata il ricorrente espone erroneamente che "viene inoltre convenuto un tasso di mora fisso nella misura del 22,00%".

La questione dell'inclusione o meno degli interessi moratori (e degli altri oneri in caso di ritardato pagamento) nel calcolo del TEG è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza, anche dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Come noto, gli interessi moratori devono essere assoggettati al vaglio di usurarietà al pari di quelli corrispettivi, ma ciò non significa che vadano insieme cumulati al fine di verificare l'eventuale superamento del "tasso soglia". In particolare, il Collegio di coordinamento (n. 2666/2014) ha così statuito: *"la "sommatoria" del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in vista del relativo confronto col "tasso soglia" individuato con riguardo al momento della stipulazione del mutuo, non trova alcun sostegno nella giurisprudenza. In proposito, la Suprema Corte si limita invero a sostenere che gli interessi moratori devono essere assoggettati al vaglio di usurarietà al pari di quelli corrispettivi, ma non afferma che vadano insieme cumulati al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia"*.

Ancora, secondo i chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia (comunicato del 03/07/2013) e l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e dello stesso Arbitro, gli interessi moratori devono essere esclusi dal calcolo del TEG, in ragione della circostanza che gli stessi non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, avendo natura giuridica di penale.

In particolare, il Collegio di coordinamento (n. 1875/2014) ha precisato che: *"il punto è comunque risolto dal diritto positivo, posto che l'art. 1224 c.c. indica con chiarezza la specifica funzione degli interessi moratori e la loro*

*radicale differenza rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto, alla luce dei dati positivi e della loro ratio, la tesi della equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi emerge come insostenibile”. Ne consegue la non configurabilità degli interessi di mora come “usurari”, in quanto non possono essere assoggettati alla disciplina relativa agli interessi usurari elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia”.*

Quanto sopra, comunque, non equivale a sottrarre gli interessi moratori da qualsivoglia vaglio di legittimità, ma sta a significare che tale controllo dovrà essere basato non già sul rispetto della normativa in tema di usura, bensì sulla natura giuridica dell'interesse moratorio, afferente all'istituto civilistico della clausola penale (artt. 1382 e ss. c.c.). Da tali considerazioni discende che “[...] nei confronti dei consumatori, e quindi nel caso di specie, trova applicazione la disciplina del d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo) il quale, all’art. 33, comma 2, lett. f) stabilisce che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di [...] imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”. Ciò, con l’effetto di cui al successivo art. 36, primo comma, a nome del quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”. Si tratta pertanto di stabilire se l’importo della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi moratori sia manifestamente eccessivo e, a tal fine, occorre “effettuare una valutazione complessiva degli interessi della parti in chiave di correttezza e buona fede”, mettendolo a raffronto con il tasso degli interessi corrispettivi. Un parametro utile, a tal fine, può essere rappresentato dal riferimento statistico contenuto nei decreti ministeriali sulla rilevazione e pubblicazione dei tassi globali medi ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 108/96, che indicano una maggiorazione “mediamente pari a 2,1 punti percentuali” per i casi di ritardato pagamento” (Collegio coordinamento n. 3412/2014).

Nel caso di specie il tasso degli interessi moratori e quello della indennità per recupero stragiudiziale risultano comunque inferiori al tasso di soglia di mora, pari al 21,33 % (TEGM dell’ 12,12% aumentato di 2,1 punti percentuali, aumentato del 50%).

Nel caso di specie, peraltro neppure la sommatoria tra interesse moratorio e gli ulteriori costi in caso di ritardato pagamento non sembrerebbe essere connotata da eccessività manifesta.

Il ricorso pertanto non può essere accolto.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**